

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	23
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	52

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 16

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 22

SEDE REFERENTE

Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2020.

Fausto RACITI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione prosegue nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione interna-

zionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Ricorda che nella seduta di ieri la Presidenza ha fornito ai gruppi copia delle lettere con la quale, i primi firmatari degli emendamenti Maniero 1.155 e 1.182, nonché Frusone 1.106 e 1.240, hanno dichiarato la loro volontà di mantenere tali emendamenti, nonostante la comunicazione di ritiro degli emendamenti pervenuta dalla rappresentante di gruppo Baldino: ribadisce quindi che anche l'emendamento Frusone 1.240, deve intendersi in esame.

Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'esame dall'emendamento Boldrini 1.171.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, senza alcun intento ostruzionistico o dilatorio, preannuncia l'intenzione di chiedere chiarimenti alla Presidenza della Camera sullo spiacevole episodio accaduto ieri. A suo avviso, infatti, benché gli emendamenti Colletti 1.169 e 1.170 siano stati ritirati dalla rappresentante di gruppo Baldino, il fatto che uno dei due firmatari non vi abbia espressamente rinunciato, suscita qualche interrogativo sulla validità del ritiro stesso. A suo avviso, infatti, tali emendamenti andrebbero comunque discussi e votati.

Fausto RACITI, *presidente*, ribadendo le considerazioni adottate nella seduta di ieri, ritiene che la questione sia già stata chiarita.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce la propria intenzione di chiedere chiarimenti sul punto al Presidente della Camera, pur consapevole che la Presidenza fornirà una risposta precostituita a favore delle ragioni dei Gruppi di maggioranza.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede alla deputata Boldrini di fornire chiarimenti sulla

portata dell'emendamento a sua prima firma 1.171. Preannuncia quindi il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia, stigmatizza le motivazioni che ispirano l'emendamento Boldrini 1.171. A suo avviso, il nostro ordinamento già tutela e garantisce il principio di non discriminazione e, pertanto, l'emendamento ha una portata meramente ideologica, esattamente come la proposta di legge Zan sull'omofobia approvato il 4 novembre scorso dalla Camera. Si tratta, evidentemente, di una priorità dell'intelligenza di sinistra, del tutto estranea alle vere esigenze primarie degli italiani. Proprio per ristabilire il giusto ordine di priorità, i partiti di opposizione si sono battuti per impedire che l'Aula esaminasse il provvedimento in esame prima del decreto-legge per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Ribadisce infine che, piuttosto che approvare inutili manifesti ideologici come l'emendamento Boldrini 1.171, la maggioranza dovrebbe occuparsi di introdurre principi di civiltà, come la tutela delle persone realmente bisognose di un sostegno umanitario.

Nicola MOLTENI (LEGA) chiede alla deputata Boldrini di illustrare le motivazioni alla base del suo emendamento 1.171. Se, da un lato, il decreto-legge in esame è dannoso per la sicurezza degli italiani, agevolando le attività opache delle ONG e del sistema di accoglienza ed estendendo arbitrariamente la concessione dei permessi di soggiorno, dall'altro, con l'approvazione di questo emendamento, assumerebbe contorni ridicoli. Ricorda, infatti, che l'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione prevede già il divieto di espulsione e di respingimento per chi è perseguitato per motivi di sesso, riconoscendogli il diritto alla protezione internazionale. Pertanto, l'approvazione di questo emendamento è ultronea e grottesca.

Ricordando che, nella seduta di ieri, il deputato Migliore – per il quale esprime rispetto e apprezzamento – ha definito i decreti-sicurezza Salvini come strumenti di propaganda, e appellandosi al collega Fiano – cui lo lega un rapporto di amicizia e stima –, ribadisce che l'emendamento Boldrini 1.171 rappresenta l'apice del ridi-

colo rispetto ad un tema delicato come l'immigrazione e ai bisogni dei nostri connazionali, che stanno pagando un prezzo altissimo – in termini sanitari, economici e sociali – alla pandemia.

Invita, quindi, i relatori a modificare il proprio parere favorevole sull'emendamento, ovvero i presentatori a ritirarlo, segnalando che il rappresentante del Governo si è significativamente allontanato durante la discussione, marcando una distanza, o quanto meno uno scarso interesse, rispetto alle finalità della proposta emendativa.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti ai relatori e al rappresentante del Governo sul tenore dei pareri precedentemente espressi sull'emendamento Boldrini 1.171.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, conferma il parere favorevole precedentemente espresso e si dichiara stupito dell'insolita mancanza di sensibilità dimostrata dal deputato Molteni, dal momento che le motivazioni alla base dell'emendamento Boldrini 1.171 e dei pareri favorevoli espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo dovrebbero essere a lui ben note, visto il ruolo da lui ricoperto nel precedente Governo.

Nicola MOLTENI (LEGA) dichiara di non accettare le osservazioni del relatore, a suo giudizio offensive.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, riprendendo il suo intervento, spiega che la precisazione del diritto alla tutela anche per i soggetti che possono subire discriminazioni in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere è opportuna, in quanto in alcuni Paesi, come il Mali, l'Afghanistan, il Pakistan e il Gambia, tali soggetti sono perseguibili e punibili, in alcuni casi, anche con la pena di morte, come il deputato Molteni dovrebbe sapere, perché tali dati sono ben conosciuti dal Ministero dell'interno.

Nicola MOLTENI (LEGA) protesta per le affermazioni offensive del relatore.

Fausto RACITI, *presidente*, invita il deputato Molteni a un atteggiamento più pacato.

Nicola MOLTENI (LEGA) ricorda che i soggetti che richiedono protezione internazionale perché perseguitati a motivo del loro orientamento sessuale o della identità di genere sono già tutelati dall'ordinamento.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, ribadisce la necessità di una tutela esplicita di tali soggetti e che questo per la maggioranza è un principio irrinunciabile.

Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene, al contrario, che la maggioranza faccia solo propaganda.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che il relatore, venendo meno al suo compito istituzionale, stia deliberatamente provocando i deputati che manifestano opinioni da lui non condivise, cosa che dovrebbe essere oggetto di richiamo da parte del presidente.

Gennaro MIGLIORE (IV) protesta vivamente, non condividendo le osservazioni del deputato Prisco.

Emanuele PRISCO (FDI), riprendendo il suo intervento, osserva che su tale punto delicato la maggioranza stia scadendo nel ridicolo e stia dimostrando la sua lontananza dai sentimenti del Paese e dai bisogni reali della Nazione.

Laura BOLDRINI (PD) chiarisce che il suo emendamento 1.171 è volto a introdurre nell'ordinamento una specifica garanzia per i soggetti discriminati nei loro Paesi di origine a motivo del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, dal momento che tale tutela, allo stato, è assicurata solo in via giurisprudenziale, e, come tale, soggetta alle interpretazioni dei magistrati, e dal diritto inter-

nazionale. Ritiene dunque necessario prevedere una normativa che assicuri una tutela specifica, anche perché le discriminazioni ai danni di tali soggetti sono erroneamente ricondotte alla nozione di sesso, laddove i concetti di identità di genere e orientamento sessuale sono ben distinti.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che, con le sue argomentazioni, la deputata Boldrini dimostri di ritenere insufficiente la tutela assicurata a tali soggetti dallo Stato italiano fino ad oggi, benché i dati sul fenomeno dimostrino esattamente il contrario e rendano evidente l'inutilità di introdurre nell'ordinamento una previsione come quella proposta dall'emendamento in discussione.

Edoardo ZIELLO (LEGA), nel sostenere le opinioni espresse dalla deputata Bordonali, giudica gravi le affermazioni della deputata Boldrini che adombrano l'insufficienza della tutela fin qui assicurata dall'Italia a coloro che hanno richiesto la protezione internazionale per sfuggire alle persecuzioni dovute dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. Ritiene, quindi, necessario chiedere ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo sulle motivazioni alla base del parere favorevole da lui espresso sull'emendamento Boldrini 1.171.

Alberto STEFANI (LEGA) rileva come l'emendamento 1.171 dimostri un'impostazione puramente ideologica, introducendo una specificazione che non ha alcun senso anche in considerazione del fatto che la disciplina internazionale sul *non refoulement* prevale sulla disciplina nazionale per quanto riguarda la protezione sussidiaria.

Laura BOLDRINI (PD) ribadisce la necessità che l'Italia assicuri una protezione piena a soggetti perseguitati per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere.

Gianni TONELLI (LEGA) ritiene che le parole della deputata Boldrini dimostrino

in maniera inequivocabile la finalità puramente ideologica alla base del decreto-legge e, nello specifico, alla base del suo emendamento 1.171. Inoltre, sottolinea come il relatore Miceli non abbia detto la verità, in quanto, fino ad oggi, nessuno che abbia fatto richiesta di protezione internazionale a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere è stato espulso dall'Italia.

Il Viceministro Matteo MAURI, ribadendo il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento Boldrini 1.171, ritiene che le posizioni espresse da tutti i deputati intervenuti non siano in contraddizione tra di loro. È, infatti, vero che la tutela dei soggetti discriminati nei loro Paesi di origine a motivo del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere è assicurata dalla giurisprudenza e dal diritto internazionale ed è vero che il precedente Governo sul punto non ha introdotto norme restrittive, ma è anche vero che sarebbe utile introdurre una disposizione di tutela specifica, per evitare possibili incertezze interpretative future. Pertanto, se anche tale previsione fosse pleonastica o ridondante, si chiede perché la Lega dovrebbe essere contraria, visto che la norma sarebbe volta a consolidare e chiarire un principio che essa ha dimostrato di condividere.

Ylenja LUCASELLI (FDI), ringraziando il Viceministro per la chiarezza delle sue argomentazioni e la pacatezza dei toni adottati, sottolinea che la contrarietà dell'opposizione all'emendamento Boldrini 1.171 e a proposte emendative di analogo contenuto è riconducibile, come già avvenuto in occasione dell'esame della proposta di legge Zan contro l'omofobia, alla più generale contrarietà al ricorso di terminologie estremamente specifiche, che, anziché ampliare le tutele, ne restringono gli ambiti, rendendo necessari interventi di ulteriore specificazione per tutte le categorie di soggetti a vario titolo discriminati. Si tratta, pertanto, di una forzatura ideologica del diritto a cui il centro destra si è sempre opposto e continuerà a farlo anche in questa sede.

La Commissione approva l'emendamento Boldrini 1.171 (*vedi allegato*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), con riferimento all'emendamento Boldrini 1.171 appena approvato, rileva come lo stesso Viceministro Mauri abbia sostanzialmente ammesso che esso introduce disposizioni ridondanti, al pari di quelle concernenti il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1. Sottolinea come l'inserimento di norme pleonastiche, in quanto volte a introdurre fattispecie che sono di fatto già previste, confermi come il provvedimento in esame rivesta un carattere essenzialmente propagandistico e giudica grave che i lavori della Camera si concentrino su tale provvedimento a scapito di argomenti ben più importanti e urgenti, come, ad esempio, i decreti sui ristori a seguito dell'emergenza da COVID-19. A conferma di ciò ricorda come il decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza sia stato anteposto, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, al provvedimento in esame soltanto a seguito dell'insistente richiesta in tal senso delle opposizioni.

Passando a illustrare gli identici emendamenti Stefani 1.15, Lucaselli 1.72 e Molteni 1.73, rileva come essi siano volti a sopprimere il numero 1 della lettera e) del comma 1, il quale, prevedendo il divieto di respingimento o di espulsione sulla base di presupposti vaghi e generici, costituisce il grimaldello attraverso il quale sarà pressoché impossibile procedere ai rimpatri degli stranieri, determinando volutamente una situazione tale da rendere impossibile qualunque iniziativa volta a porre un freno all'invasione del nostro Paese.

Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come sia incongruo prevedere un divieto di respingimento sulla base dei rischi derivanti dall'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dal momento che il respingimento riguarda evidentemente chi non ha ancora fatto ingresso nel territorio medesimo. Rileva come le proposte emendative in esame siano volte a sopprimere il

numero 1 della lettera e) del comma 1, a causa dell'eccessiva vaghezza e genericità dei presupposti previsti dalla disposizione, che renderanno la norma stessa di difficile applicazione e rischieranno di produrre un notevole contezioso.

Osserva, in particolare, come sia necessario specificare il contenuto della fattispecie relativa alla tutela della vita privata e familiare e non comprende i motivi per cui la maggioranza, che pure ha testé approvato una proposta emendativa volta a chiarire la portata di una disposizione legislativa, si rifiuti di fare altrettanto per quanto concerne i presupposti del divieto di respingimento e di espulsione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Stefani 1.15, Lucaselli 1.172 e Molteni 1.173.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.29, di cui è cofirmatario, rileva come anche tale proposta emendativa, al pari delle successive, sia volta ad intervenire sul numero 1 della lettera e) del comma 1, il quale è evidentemente strutturato in modo tale da rendere pressoché impossibili le espulsioni e i rimpatri, consentendo la conversione dei permessi in permessi per motivi di lavoro sulla base delle motivazioni più disparate.

Osserva quindi come la maggioranza stia perseguendo una politica paradossale di apertura indiscriminata delle frontiere in entrata ma di chiusura delle frontiere in uscita, attraverso l'introduzione di presupposti per il divieto di respingimento o di espulsione talmente vaghi e non definiti, come quelli relativi alla tutela della vita privata e familiare e all'inserimento sociale, da rendere impossibili i rimpatri.

Rileva come ciò avrà conseguenze pregiudizievoli sia nei confronti degli stranieri disponibili ad integrarsi, il cui percorso di inserimento nel nostro Paese sarà reso molto più difficile dal caos ingestibile che le norme in esame produrranno, sia nei confronti della maggioranza dei cittadini italiani, i quali subiranno sempre di più le situazioni di degrado e le tensioni sociali derivanti da

tale gestione delle politiche migratorie, a fronte di quei pochi che invece trarranno profitto da tale situazione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) non comprende il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Invernizzi 1.29, il quale prevede la sostituzione della parola « ammessi » con la parola « consentiti ». Ritiene, infatti, che non sia corretto, dal punto di vista della tecnica legislativa, l'utilizzo del verbo « ammettere », che deriva dal latino *admittere* e che significa « far entrare ». Ritiene sia più corretto e funzionale all'esegesi del testo utilizzare il verbo « consentire ». Trattandosi di un emendamento volto al miglioramento della formulazione tecnica del testo, ne chiede ai relatori l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Invernizzi 1.29.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.29.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.34, di cui è cofirmataria, rileva come anche tale proposta emendativa sia volta a intervenire sulle modifiche all'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione introdotte dal provvedimento in esame, il quale prevede ulteriori presupposti per il divieto di respingimento rispetto a quelli già previsti dalle convenzioni internazionali. Sottolinea come tali ulteriori presupposti siano volutamente vaghi e generici, facendo riferimento a fattispecie indefinite. Ritiene, in particolare, necessario specificare il riferimento alla tutela della vita privata e familiare, in quanto l'attuale formulazione della norma può prestarsi ad abusi.

Non comprende per quale motivo la maggioranza si rifiuti di prendere in considerazione l'ipotesi di un chiarimento della portata della norma, che invece, con riferimento ad un'altra norma, ha ritenuto di accogliere approvando l'emendamento Boldrini 1.171. Ritiene peraltro come, a

suo avviso, il testo vigente dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione sia sufficientemente chiaro e non necessiti di modificazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.34.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.175, ritiene che, nello stesso senso indicato dal Viceministro Mauri con riferimento all'emendamento Boldrini 1.171 sia opportuna una specificazione volta a chiarire la portata della norma e rileva come, a tal fine, la proposta emendativa in esame preveda che i motivi posti alla base del divieto di respingimento, oltre che astrattamente fondati, debbano essere altresì comprovati.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene incomprendibile il parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Associandosi alle considerazioni della deputata Lucaselli, rileva come un conto è la fondatezza dei motivi asseriti dal richiedente, altro conto è l'accertamento dell'effettiva sussistenza di tali motivi. Ritiene si possa prendere in considerazione una riformulazione volta a sostituire la parola « fondati » con la parola « comprovati » o « accertati », e chiede, a fini di ulteriore approfondimento, l'accantonamento della proposta emendativa in esame, che ritiene di assoluto buon senso.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Lucaselli 1.175.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 1.175, Fogliani 1.13, Iezzi 1.43 e Invernizzi 1.44.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.31, ricorda che esso incide sulla modifica recata dal decreto – legge all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modifica che estende quanto già previsto circa i motivi familiari in relazione al divieto di respingimento. Con l'emendamento

in esame si intende assicurare una maggiore specificità ai suddetti motivi, al fine di integrare opportunamente la normativa, al fine di rendere possibile un'applicazione chiara, nella pratica, della norma.

Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime apprezzamento per l'emendamento Bordonali 1.31, che è funzionale a meglio precisare gli strumenti per il concreto utilizzo della norma, e, nel caso specifico, a richiedere una puntuale valutazione delle motivazioni addotte. Osserva che, anche se quanto proposto dall'emendamento potrebbe sembrare una perifrasi, in realtà con esso si opera invece una necessaria precisazione, nel senso opportunamente giuridico, affinché la motivazione degli atti amministrativi che derivano dall'applicazione della norma sia chiara, rilevando come il rafforzamento dell'obbligo motivazionale favorisca infatti una buona applicazione di quei procedimenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide quanto proposto dall'emendamento Bordonali 1.31, che precisa e puntualizza l'applicazione della previsione normativa, delineando le precise motivazioni che dovranno essere alla base degli atti amministrativi susseguenti. Ritiene che ciò favorisca la chiarezza del procedimento amministrativo, nonché della decisione assunta, evitando così possibili nullità e motivi di gravame.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Baldino, propone l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.31.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Bordonali 1.131 è accantonato.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, sciogliendo la riserva precedentemente espressa sugli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, esprime parere favorevole su di essi, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Galizia 1.178 e avverte che i presentatori degli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Magi 1.176, chiede se gli appartenenti alla maggioranza, nonché i medesimi presentatori, abbiano ben chiaro quale sia l'ambito di intervento, ciò in quanto, trattandosi di un mero richiamo al rispetto dei trattati internazionali, a suo avviso si conferma quanto già da lui evidenziato in precedenza e cioè che tutto ciò non è altro che un puro atto di propaganda, una sorta di « bandierina » che si intende appuntare sul campo. Ciò perché, sottolinea, tanto la norma costituzionale quanto i trattati internazionali debbono essere rispettati per definizione dalle norme di legge. Rilevando che la maggioranza può certamente inserire un simile generico riferimento in ogni norma, conclude osservando che, tuttavia, tale modo di legiferare è totalmente privo di senso.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.176, identico agli emendamenti Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, e replicando al deputato Iezzi, contesta che quanto previsto da tali proposte emendative sia una semplice bandierina, in quanto si tratta di una norma di coordinamento necessitata dal fatto che, intervenendo su un articolo bisogna anche coordinarne quelli che con esso sono in qualche modo collegati.

Il Viceministro Matteo MAURI concorda con quanto appena espresso dal deputato Magi e, replicando al deputato Iezzi circa la ripetizione nel testo di alcune formule — che potrebbero sembrare di pura forma —, rileva come la questione non sia di mero stile ma risponda a una precisa indicazione

proveniente dal Presidente della Repubblica.

Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene criticabile che la maggioranza adduca a motivo dei suoi interventi quanto suggerito dal Presidente della Repubblica, giacché sorge il sospetto che questi venga utilizzato come alibi, mentre ritiene che Governo e maggioranza abbiano adottato il decreto – legge per convinzione ideologica. Invita quindi la maggioranza ad assumersene la responsabilità politica e conclude ricordando, peraltro, che non tutte le osservazioni avanzate dal Presidente della Repubblica, anche relativamente ad altre leggi in passato approvate, sono state accolte.

Laura BOLDRINI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, dei quali condivide il contenuto, e replicando al deputato Molteni, sottolinea che in questo caso non c'è solo il dovere di accogliere le indicazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, cosa che la maggioranza fa con convinzione, ma anche il rafforzato convincimento che cambiare i cosiddetti « decreti Salvini » sia giusto perché utile alla gestione del fenomeno migratorio.

La Commissione approva gli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, come riformulati (*vedi allegato*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende rilevare, riferendosi al dibattito avvenuto poc'anzi, che il Presidente della Repubblica, nella sua famosa lettera firmata in occasione della promulgazione di uno dei decreti sicurezza, affermi una cosa precisa, avvertendo circa l'obbligo di restare fermi e rispettosi rispetto agli impegni costituzionali o provenienti dai trattati internazionali, ma non che ci sia bisogno che in ogni articolo di legge venga introdotta una formuletta recante quei contenuti.

Stefano CECCANTI (PD), replicando al deputato Iezzi, ricorda che il Presidente

della Repubblica, quando adotta una promulgazione con riserva, lo fa per evitare che decada ogni effetto della norma per contrasto con i principi costituzionali e, sostanzialmente, si rivolge ai giudici chiedendo loro di interpretare la normativa in senso conforme alla Carta costituzionale. Evidenzia quindi che sarà compito, e volontà, del Legislatore intervenire eventualmente, e successivamente, sulla normativa oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica.

Emanuele PRISCO (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Bordonali 1.31.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.32.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Fogliani 1.30, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione. Peraltro, osserva che il principio dell'inserimento sociale ai fini del divieto di respingimento, così come previsto dal nuovo comma 1.1. dell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, inserito dal provvedimento in esame, è troppo vago, in quanto chiunque è in grado di affermare, per un certo aspetto – fosse anche solo quello di relativo alla partecipazione al gioco delle bocce in Italia con cittadini italiani –, di essere inserito socialmente. Chiede quindi di conoscere quale sia l'effettivo perimetro del predetto concetto di inserimento sociale, in quanto altrimenti, restando nella vaghezza, questo costituirebbe un grimaldello per procedere a sanatorie generalizzate ed impedire sempre le espulsioni.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'emendamento Fogliani 1.30, di cui chiede l'accantonamento al fine di approfondire la correttezza lessicale della norma del testo in 'esame in quanto, a suo avviso, la parola « sistematiche » utilizzata all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1.1., secondo periodo, non vuol dire nulla, essendo invece logicamente corretto utilizzare altri termini quali, ad esempio, « ricorrenti ».

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala che il termine « sistematico » nel vocabolario è riferito anche a ciò che avviene ripetutamente o con continuità.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che i relatori e il Governo forniscano chiarimenti circa l'utilizzazione della terminologia impiegata nel testo all'esame.

La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.30.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.180, identico agli emendamenti Montaruli 1.181 e Maniero 1.182, ne illustra la funzione e ne raccomanda l'approvazione.

Osserva che, anche in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la nozione di vita privata è assai ampia, così come quella di vita familiare, e comunque ha un perimetro maggiore rispetto al concetto di *privacy*. Per tale motivo ritiene che andrebbero specificati meglio i termini utilizzati nella disposizione che propone di modificare, per non aumentare la confusione nella fase di applicazione della norma. In mancanza delle predette opportune precisazioni ritiene che l'accoglimento dell'emendamento soppressivo in questione sarebbe comunque utile per scongiurare che il divieto di respingimento previsto dalla norma possa dimostrarsi, in ultimo, di difficile applicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.180, Montaruli 1.181 e Maniero 1.182, nonché gli emendamenti Molteni 1.14 e Invernizzi 1.183.

Emanuele PRISCO (FDI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.174, ne illustra il contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.174, nonché gli identici emendamenti Giannone 1.184 e Bordonali 1.41.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Giannone 1.185, in assenza della presentatrice, si intende decaduto.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 1.28, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso miri ad ampliare le fattispecie che possono portare all'espulsione dell'immigrato irregolare.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.28.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, avverte che è in distribuzione una nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Elisa Tripodi 1.186.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea come tale proposta di riformulazione espliciti la concezione della maggioranza sulla gestione del fenomeno migratorio, tendente a circoscrivere estremamente le cause che possono portare all'espulsione. Rileva, altresì, che con la proposta emendativa alcuni colleghi del Movimento 5 stelle avevano provato ad ampliare tali fattispecie, tentativo risultato vano alla luce della nuova proposta di riformulazione.

Emanuele PRISCO (FDI), associandosi alle riflessioni del deputato Iezzi, evidenzia che la nuova proposta di riformulazione indebolisce ulteriormente la portata della disposizione, agevolando quanti vogliono entrare e soggiornare illegalmente nel nostro Paese. Osserva, altresì, che il riferimento alle convenzioni e ai trattati internazionali è del tutto ultroneo, come pure la deroga per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto già prevista dal Testo unico della legge di pubblica sicurezza. Auspica, quindi, che i presentatori dell'emendamento non accettino la predetta proposta di riformulazione.

Nicola MOLTENI (LEGA), ricordando che il nostro sistema di sicurezza, affidato al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, è tra i migliori al

mondo, evidenzia che esso verrebbe scardinato dall'approvazione di questo emendamento. Invita, quindi, Governo e maggioranza ad un supplemento di riflessione.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), rilevando come i deputati Iezzi e Molteni, pur appartenendo al medesimo Gruppo, hanno usato argomentazioni contrapposte, sottolinea come la nuova proposta di riformulazione miri a chiarire le circostanze in cui possono essere applicati il respingimento o l'espulsione, aggiungendo il criterio della tutela della salute.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), pur riconoscendo che la proposta di riformulazione ha una finalità chiarificatrice, sottolinea l'inefficacia della norma sotto due profili: in primo luogo, il principio della tutela della salute non annovera, come dovrebbe, l'attuale emergenza pandemica; in secondo luogo, il rinvio alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbe sempre prevedere una deroga per ragioni di ordine pubblico interno, alla stregua di quanto prevedono gli ordinamenti nazionali di Francia e Germania.

Francesco BERTI (M5S) rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame, come da ultimo riformulato, comporterebbe seri problemi in sede di applicazione, dal momento che amplia troppo lo spettro delle fattispecie per le quali si esclude la possibilità di espulsione; inoltre, concorda sulla opportunità di ammettere deroghe alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i relatori ad accantonare l'emendamento in esame e a chiedere un parere suppletivo al Dipartimento della pubblica sicurezza che, a suo avviso, non può aver dato il proprio assenso a questa nuova proposta di riformulazione. Ritene, altresì, che anche la Presidenza della Repubblica potrebbe esprimere riserve su una siffatta disposizione.

Il Viceministro Matteo MAURI precisa che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già espresso una valutazione favorevole su tale proposta; tuttavia, associandosi agli apprezzamenti del deputato Molteni per l'attività svolta dallo stesso Dipartimento e ritenendo il dibattito in corso tutt'altro che pretestuoso, propone l'accantonamento dell'emendamento Elisa Tripodi 1.186, al fine di procedere ad ulteriori verifiche.

Nicola MOLTENI (LEGA) esprime apprezzamento per la disponibilità del Viceministro.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Elisa Tripodi 1.186 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.35 e 1.42.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti ai relatori sulle modalità di esame delle proposte emendative accantonate, dal momento che fino ad ora sono state rimesse in discussione solo quelle ascrivibili alla maggioranza.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, anche a nome del deputato Miceli, esprime parere contrario sull'emendamento Vinci 1.33, precedentemente accantonato ai fini di una ulteriore valutazione.

Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vinci 1.33 e Tonelli 1.36.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ziello 1.37, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso mira ad introdurre criteri più stringenti nell'applicazione del divieto di respingimento o espulsione, prevedendo che sia subordinato all'effettivo inserimento dell'immigrato non

solo sotto il profilo sociale, ma anche sotto l'aspetto culturale, lavorativo e linguistico.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.37.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.38, sottolinea come esso sia l'ennesimo tentativo dell'opposizione di rendere più efficaci le norme sull'espulsione. Rileva, infatti, come l'intento della maggioranza sia quello, da un lato, di eliminare ogni vincolo a chi vuole entrare illecitamente nel nostro territorio, e, dall'altro, di limitare il più possibile le fattispecie che possono portare all'espulsione.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.38.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 1.187, precedentemente accantonato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.30.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede al Viceministro di esprimere il parere di competenza sull'emendamento Lucaselli 1.187, su cui i relatori hanno già espresso parere contrario.

Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.187, ritiene di buon senso subordinare l'accoglimento di un immigrato irregolare al rispetto delle regole che governano lo Stato. La generica previsione dell'inserimento sociale, in assenza di parametri specifici, è infatti dannosa e va affiancata da ulteriori requisiti più puntuali. Ritiene, a tale proposito, che nemmeno la deputata Boldrini potrebbe trovare motivo di opporsi a tale necessità.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.187, non condivide il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo e ritiene che il rinvio nel testo ad un'altra norma non possa costituire un ostacolo all'approvazione dell'emendamento.

Laura BOLDRINI (PD), sentendosi continuamente chiamata in causa dai colleghi dell'opposizione, intende chiarire di avere da sempre sostenuto la necessità di regolare e governare il fenomeno migratorio, stigmatizzando come chi afferma il contrario dica il falso, intendendo servirsi del tema a fini elettorali a colpi di *slogan*. Ritiene necessario, ovviamente, il rispetto delle regole e una gestione seria del fenomeno, accogliendo coloro che si sono integrati, senza trattare con superficialità tematiche estremamente delicate, che coinvolgono vite umane, di singoli e di intere famiglie.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come il fatto che la deputata Boldrini, esponente della maggioranza, abbia affermato la necessità di rispettare le leggi potrebbe dimostrare un cambio di atteggiamento nei confronti dell'emendamento Lucaselli 1.187. Auspica, pertanto, che i relatori e il rappresentante del Governo rivedano il parere contrario precedentemente espresso. In ogni caso, respingere l'emendamento significherebbe avallare l'illegalità e il mancato rispetto delle leggi.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Baldino, conferma il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Lucaselli 1.187.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.187.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 1.39, volto a subordinare alla conoscenza della lingua italiana la concessione del permesso di soggiorno, esprime il proprio rincrescimento per la superficialità con la quale la

questione migratoria è spesso affrontata e per la scorrettezza di chi intende dare luogo ad un'accoglienza indiscriminata, impedendo le espulsioni, danneggiando gli immigrati che hanno reali intenzioni di integrazione ed esponendo all'insicurezza i cittadini italiani.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bordonali 1.39, ritenendo che la conoscenza, anche solo basilare, della lingua italiana sia il presupposto per una reale integrazione nella società, nonché per l'esercizio degli altri diritti.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, anche a nome del collega relatore, propone di accantonare l'emendamento Bordonali 1.39, in quanto esso riguarda un tema attualmente in corso di approfondimento e in relazione al quale è stato disposto l'accantonamento di altre proposte emendative riferite alla lettera b) del comma 1. Osserva che, in ogni caso, con riferimento all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, sono da considerare, in particolare, gli oneri a carico delle amministrazioni, di difficile quantificazione, e le relative, necessarie coperture.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, richiama il deputato Ziello, che con le sue continue interruzioni impedisce alla relatrice di terminare il suo intervento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Miceli, propone l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.39.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, preso atto della proposta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.39, nonché dell'emendamento Molteni 1.40, che reca un contenuto analogo.

Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 1.84, che prevede la soppressione della previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in caso di rigetto della do-

manda di protezione internazionale, sottolinea la necessità per lo Stato di darsi delle regole da fare rispettare, come fanno tutti gli altri Paesi, senza che chi, come la Lega, sostiene tale necessità sia tacciato di fascismo e, addirittura, di nazismo. Anche le convenzioni internazionali, spesso richiamate dai colleghi della maggioranza, ancorano il riconoscimento dei diritti al rispetto delle regole. Il finto umanitarismo di Stato, infatti, danneggia tutti, a cominciare da chi ha realmente bisogno della protezione internazionale.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede di sapere se nel concetto di integrazione sociale, sbandierato dalla maggioranza, rientrino anche coloro che esercitano attività illecite, come, ad esempio, gli spacciatori di droga, che li mettono in relazione con una molteplicità di cittadini, ad esempio, gli avvocati e i clienti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita il deputato Prisco ad una maggiore serietà nel suo intervento.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene di avere posto una domanda legittima, anche se l'esempio è paradossale, in quanto l'accertamento dell'effettività dell'inserimento sociale sarà compito della magistratura, con interpretazioni che dovranno ancorarsi a precisi parametri.

Ylenja LUCASELLI (FDI) fa presente che la Commissione Bilancio ha rinviato l'espressione del parere di competenza sul provvedimento anche per approfondire proprio il tema dei costi dell'accertamento dell'inserimento sociale a carico delle amministrazioni pubbliche, anche a causa di una discrasia riscontrabile tra la relazione tecnica e la relazione illustrativa, discrasia dalla quale si evince che la norma non può essere attuata ad invarianza degli oneri. Pertanto, alla luce di tali problemi, riterrebbe opportuno che anche la Commissione Affari costituzionali approfondisse la questione, accantonando l'emendamento Tonelli 1.84.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, prendendo atto delle argomentazioni della deputata Lucaselli, anche a nome del relatore Miceli, propone l'accantonamento dell'emendamento Tonelli 1.84.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Tonelli 1.84. Dà, quindi, la parola al Viceministro Mauri, che intende riportare l'esito degli approfondimenti richiesti sulla nuova formulazione proposta dai relatori dell'emendamento Elisa Tripodi 1.186.

Il Viceministro Matteo MAURI rassicura i deputati dell'opposizione sul fatto che, proprio grazie alla formulazione letterale della proposta, il rinvio alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comporta la subordinazione al diritto internazionale delle norme nazionali in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Elisa TRIPODI (M5S) accetta l'ulteriore riformulazione del suo emendamento 1.186 proposta dai relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Elisa Tripodi 1.86 (*Nuova formulazione*).

Francesco BERTI (M5S), non ritenendo corretta la formulazione della proposta di riformulazione, ritiene necessari ulteriori chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) condivide l'osservazione del deputato Berti e si augura che il Viceministro fornisca i chiarimenti richiesti.

La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 1.86, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato*).

Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Molteni 1.45, Vinci 1.47 e Molteni 1.51.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Baldino, propone l'ac-

cantonamento degli emendamenti Stefani 1.55, Tonelli 1.56, Bordonali 1.52 e Molteni 1.53, vertenti sull'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Stefani 1.55, Tonelli 1.56, Bordonali 1.52 e Molteni 1.5.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritira il suo emendamento 1.3.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra il suo emendamento 1.189, identico all'emendamento Stefani 1.188, volto a evitare l'accoglimento indiscriminato sulla base dell'accertamento di infermità psico-fisiche di difficile individuazione, stante l'eccessiva vaghezza con la quale esse sono definite. Allo scopo di approfondire la questione, pertanto, sarebbe opportuno, a suo avviso, accantonare le proposte emendative vertenti su tale aspetto.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice, non ritiene opportuno l'accantonamento delle proposte emendative segnalate dalla deputata Lucaselli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Stefani 1.188 e Lucaselli 1.189, nonché l'emendamento Molteni 1.190.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13 della giornata odierna.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 13.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Ketty FOGLIANI (LEGA), nel sottolineare come la Lega avrebbe preferito sopprimere il numero 3 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, fa presente che l'emendamento Iezzi 1.57, di cui illustra il contenuto, intende almeno circoscrivere meglio i motivi che giustificano la permanenza sul nostro territorio per motivi di salute.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.57.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Salafia 1.247.

La Commissione approva l'emendamento Salafia 1.247 *(vedi allegato)*.

Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra l'emendamento Iezzi 1.54, che, con la medesima *ratio* del precedente, vuole porre condizioni ulteriori alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni di salute.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.54.

Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra l'emendamento Vinci 1.191, che è volto a sostituire il riferimento alle « gravi condizioni psicofisiche » previsto nell'attuale formulazione del testo di legge. Ritiene infatti che tale previsione, di cui è difficile verificare la sussistenza, possa determinare un ampliamento della platea dei soggetti destinatari di permessi di soggiorno per motivi di salute.

La Commissione respinge l'emendamento Vinci 1.191.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.192, che, analogamente al precedente, è volto a sostituire il riferimento alle condizioni psicofisiche, esprimendo la convinzione che queste ultime siano difficili da accertare in maniera univoca. Ritiene pertanto che, al fine di garantire la piena e certa operatività della norma, sia assolutamente preferibile l'indicazione contenuta nel testo previgente, che si riferisce esclusivamente ai soggetti in condizioni di salute di particolare gravità. Sottolinea peraltro come il riferimento alle condizioni psicofisiche, che possono essere diverse e di differente gravità, andrebbe accompagnato da una specifica indicazione delle patologie considerate. Evidenzia infine come l'eccessiva genericità della norma comporterà un onere per tutti coloro che saranno chiamati a interpretarla e ad applicarla.

Laura BOLDRINI (PD), nel sottolineare come il testo del decreto-legge in esame, con il riferimento alle « gravi condizioni psicofisiche » intervenga a circoscrivere la definizione del testo previgente, ritiene che i deputati e le deputate dell'opposizione dovrebbero apprezzare il tentativo di rendere più chiare le fattispecie. Rammenta a tale proposito che in altri casi, come avvenuto in occasione del riferimento all'« orientamento sessuale » contenuto nelle proposte di legge in materia di omofobia, la maggioranza è stata al contrario accusata

di un eccesso di specificazione. Con riguardo all'oggetto della disposizione, fa inoltre presente che nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti che, in fuga da zone in conflitto dell'Africa, attraversano Paesi come la Libia, che non ha alcun rispetto dei diritti umani e dove essi subiscono trattamenti degradanti, vessazioni e torture. Nell'evidenziare che tali situazioni sono testimoniate, oltre che da molteplici servizi giornalistici, anche dai ripetuti rapporti delle Nazioni Unite, fa presente che inevitabilmente tali persone si troveranno in gravi condizioni psicofisiche.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) interviene per sottolineare che, se ha ben compreso l'intervento della deputata Boldrini, grazie all'introduzione da parte del decreto — legge in esame del riferimento alle « gravi condizioni psicofisiche », Kabobo potrà sottrarsi all'espulsione.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.192.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritenere evidente che chi è stato sottoposto a maltrattamenti possa subire conseguenze psichiche, sottolinea nel contempo come tale condizione possa occorrere a ciascuno di noi per i più vari motivi.

Con riferimento all'intervento della deputata Boldrini, fa presente che l'opposizione avrebbe apprezzato che la richiamata chiara definizione delle fattispecie avesse riguardato tutte le parti del decreto-legge in esame, evidenziando a tale proposito come, al contrario, in molti articoli si introducano termini del tutto generici. Ribadisce pertanto la necessità che il riferimento alle condizioni psichiche di un soggetto sia accompagnato dalla chiara indicazione delle specifiche patologie considerate, per evitare il rischio di allargare le maglie dell'accoglienza.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.193.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento Sarli 1.194, che considera

pericoloso, in quanto introduce un'ulteriore ipotesi di conversione di un permesso di soggiorno per motivi di salute in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A tale proposito fa infatti presente come, in base alle nuove norme, un soggetto arrivato in Italia in maniera illegale e al quale sia stato attribuito un permesso di soggiorno per motivi di salute di un anno, eventualmente rinnovato, possa successivamente ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nell'esprimere la propria contrarietà a questo meccanismo, evidenzia oltretutto che la disposizione è priva dell'adeguata copertura finanziaria. Invita pertanto i relatori ad accantonare l'emendamento Sarli 1.194, ai fini di una sua più attenta valutazione.

Emanuele FIANO (PD) interviene per chiedere un chiarimento, ritenendo che la verifica della copertura finanziaria di un testo di legge spetti alla Commissione Bilancio.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel precisare che la Commissione Bilancio ha richiesto al Governo ulteriori elementi di valutazione in ragione del fatto che alcune parti del decreto-legge non presentano caratteristiche di neutralità finanziaria, esprime la convinzione che in sede di merito non ci si possa esimere dall'affrontare anche questioni tecnico-finanziarie. Sottolinea infatti che quello all'esame è un provvedimento importante nella gestione del fenomeno migratorio e che, se si vuole renderlo realmente operativo evitando di tradurlo in un atto strumentale a dimostrazione della « bontà » della maggioranza, è necessario porsi anche il problema della copertura finanziaria.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) senza spirito polemico, nel sottolineare che anche ai sensi della normativa previgente non era possibile espellere uno straniero in ragione dei suoi gravi problemi di salute, evidenzia come la maggioranza abbia esteso tale divieto anche a chi si trovi in « gravi condizioni psicofisiche », con conseguenti oneri per il sistema socio-sanitario nazionale.

Aggiunge inoltre che, per quanto paradossale, tali soggetti, pur trovandosi in gravi condizioni psicofisiche, sono ritenuti abili al lavoro, in ragione del contenuto del testo in esame, il quale prevede che essi possono anche lavorare.

Doriana SARLI (M5S) tiene a precisare che l'emendamento a sua prima firma 1.194 è volto ad assicurare la piena coerenza del testo di legge, in stretta connessione con l'approvazione del precedente emendamento 1.145, che introduceva il permesso per cure mediche nell'elenco dei permessi che possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Con riguardo al merito, fa presente che, se un soggetto straniero in cura in Italia si dovesse trovare nelle condizioni di poter lavorare, sarebbe conseguentemente dotato di un proprio reddito e avrebbe pertanto diritto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Sarli 1.194.

La Commissione approva l'emendamento Sarli 1.194 (*vedi allegato*).

Simona BORDONALI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Invernizzi 1.196, fa presente che in questa sede si ripropone la questione già posta dalla deputata Lucaselli con riferimento al significato del termine « calamità ». Ritenendo che il decreto-legge in esame introduca elementi di ulteriore confusione, chiede pertanto la soppressione della lettera f) del comma 1, al fine di tornare al testo previgente.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, fa presente ai colleghi che il termine « calamità » non è stato utilizzato per la prima volta nel testo in esame, essendo già stato introdotto dai cosiddetti decreti sicurezza voluti da Salvini.

Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'affermazione del relatore, fa presente che il testo previgente non si limitava a fare riferimento al termine « calamità »

ma ne sottolinea le caratteristiche di contingenza ed eccezionalità. Ritiene pertanto evidente che la maggioranza, pur dichiarando a parole l'intenzione di controllare il fenomeno migratorio, si prefigga invece di far entrare in Italia tutti coloro che lo vogliono.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 1.195 e Invernizzi 1.196.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottolineare, da un lato, che la maggioranza non è capace di rispondere nel merito e dall'altro che tutto è perfettibile, fa presente che Fratelli d'Italia aveva presentato, anche in sede di esame dei cosiddetti decreti Salvini, emendamenti analoghi a quello a sua prima firma 1.197, al fine di eliminare i permessi di soggiorno temporanei per calamità.

Esprime infatti la convinzione che il riferimento al termine calamità, per quanto circoscritto in base alle caratteristiche di contingenza ed eccezionalità, sia troppo vago e faccia riferimento, dal punto di vista normativo, allo specifico settore agricolo. Pertanto, nel sottolineare che la formulazione previgente, per quanto più adeguata di quella attuale, era comunque migliorabile, precisa che in ogni caso la eventuale condizione di calamità andrebbe comunque rapportata alla situazione reale del singolo Paese interessato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il proprio stupore per l'intervento del relatore, sottolineando che il ruolo di quest'ultimo dovrebbe essere quello di illustrare il provvedimento e di difenderne il contenuto, ma non quello di confondere le acque. Fa inoltre presente che, in conseguenza della maggiore genericità dei termini adottati nel decreto-legge in esame, saranno molto più numerose le persone che potranno accedere al permesso di soggiorno per motivi di calamità e convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Rammenta come, all'epoca, dopo un ampio confronto con gli alleati del Movimento 5 Stelle, si era concluso che il permesso di lavoro per calamità dovesse

concludersi nel momento in cui la situazione del Paese di origine del soggetto fosse migliorata.

Preannuncia infine l'astensione del gruppo della Lega sull'emendamento Lucaselli 1.197, dal momento che esso sopprime un articolo del testo unico sull'immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, che tuttavia risulta allo stato già modificato dal provvedimento in esame.

Da ultimo, tiene a far presente ai deputati del Movimento 5 Stelle come sia sempre possibile mantenersi coerenti, evitando di rinnegare i provvedimenti precedentemente approvati.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.197.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che secondo l'Enciclopedia Treccani il significato di « calamità naturale » prevede diverse accezioni, tra le quali esondazioni di fiumi, variazione della linea di costa, fenomeni di erosione o frane. Pertanto, chiede ai relatori e al Governo di sapere se, alla luce dell'ampiezza del significato del termine richiamato, vogliono accogliere chiunque, come sembrerebbe a seguito della soppressione del riferimento alla eccezionalità e alla contingenza dell'evento. Nel sottolineare che i concetti utilizzati dal testo previgente sono inoppugnabili, fa presente al contrario la difficoltà di definire esattamente cosa si intenda per « gravità ».

Chiede pertanto di accantonare gli identici emendamenti Vinci 1.16 e Lucaselli 1.198, ai fini di un'ulteriore riflessione sul punto.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sull'argomento si possa avere l'opinione dei relatori.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, chiede ai componenti del gruppo della Lega se per coerenza intendano ritirare l'emendamento Vinci 1.16, considerato il fatto che si sono astenuti dalla votazione sul precedente emendamento Lucaselli 1.197, il quale riguarda il medesimo argomento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), nel sottolineare che i due emendamenti cui fa riferimento la deputata Baldino rechino interventi di natura diversa, ribadisce la propria richiesta di chiarimenti da parte dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Vinci 1.16 e Lucaselli 1.198 e l'emendamento Lucaselli 1.199.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che la relatrice ha fatto un'affermazione sbagliata, dal momento che l'emendamento Vinci 1.16 è volto a sopprimere il numero 1 della lettera *f*) del comma 1, che modifica il cosiddetto decreto-legge Salvini e non a sopprimere l'articolo 20-*bis* del medesimo decreto. Ciò premesso chiede nuovamente di sapere se secondo i relatori, l'esondazione di un fiume sia da considerarsi una « grave calamità », precisando di fare tale richiesta affinché resti agli atti l'interpretazione del legislatore.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente che gli emendamenti in questione si riferiscono alla lettera *f*) del comma 1. Nell'affrontare la questione della convertibilità del permesso di soggiorno per calamità, constata la polemicità dell'atteggiamento dei deputati di opposizione, ritenendo pertanto di non proseguire il proprio intervento.

Simona BORDONALI (LEGA) interviene per tentare di spiegare la posizione della Lega, che un anno fa ha approvato i cosiddetti decreti sicurezza insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, inserendo anche il permesso di soggiorno per calamità nell'ambito dei permessi speciali. Pertanto, esprimendo piena convinzione per ciò che è stato fatto in passato con i predetti interventi normativi, il gruppo della Lega si è astenuto dalla votazione dell'emendamento Lucaselli 1.197 che intendeva sopprimere tali disposizioni.

Fa altresì presente che, mentre gli emendamenti della Lega sono volti a riprodurre il testo precedente con il riferimento alle

« gravi calamità » la maggioranza ha invece stravolto la disposizione. Ritiene quindi che i relatori debbano rispondere alla richiesta della deputata Bartolozzi, chiarendo se ritengano l'esonazione di un fiume sia da considerarsi una grave calamità.

Spera in conclusione di aver chiarito la posizione, sempre coerente, del gruppo della Lega.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.59.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ritornare sull'argomento, fa presente che l'emendamento Stefani 1.58 rappresenta un intervento di buon senso, dal momento che introduce il riferimento all'attualità e alla straordinarietà della calamità. Chiede quindi ai relatori se l'esonazione di un fiume avvenuta tre anni fa possa costituire la condizione per ottenere un permesso di soggiorno per calamità.

Cristian INVERNIZZI (LEGA), nel ringraziare la relatrice per aver voluto dare lezioni di coerenza alla Lega, fa presente che la stessa relatrice l'anno scorso ha approvato i cosiddetti decreti sicurezza. Invita quindi i relatori ad essere meno permalosi e a non spegnere i microfoni interrompendo il loro intervento, ricordando loro che hanno un ruolo fondamentale e che sarebbero tenuti a fornire chiarimenti a fronte di richieste non ostruzionistiche provenienti dall'opposizione.

Nel chiedere nuovamente alla maggioranza e al Governo cosa intendano con l'espressione « grave calamità » ritiene che a suo avviso l'unica interpretazione possibile sia quella che, introducendo un concetto senza ulteriori specificazioni, si voglia in realtà consentire l'attribuzione di un permesso di durata infinita per i cosiddetti migranti climatici. Chiede pertanto di ottenere una risposta alla propria richiesta.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel premettere che il confronto presuppone conoscenza e capacità di dialogo, caratteristiche che non appartengono a tutti, fa presente che l'Enciclopedia Treccani fa riferimento

alla calamità quale evento funesto che colpisce molte persone. Nel chiedere pertanto se i terremoti di Messina o de L'Aquila siano da considerarsi gravi calamità, ribadisce l'esigenza di ridurre la genericità del termine, considerato che da ciò discendono importanti conseguenze nell'ambito di rilevanti diritti soggettivi. Riallacciandosi all'intervento della deputata Boldrini ribadisce quindi l'importanza che le norme siano scritte in maniera chiara, evitando di demandare a soggetti terzi la loro interpretazione.

Il Viceministro Matteo MAURI, nel sottolineare in primo luogo che sono numerose le tipologie di evento che possono essere considerate « calamità gravi » sottolinea l'inopportunità di inserire nella norma un elenco dettagliato con il rischio di escluderne alcune, rilevando nel contempo come analoga soluzione sia stata adottata anche con i precedenti decreti sicurezza. Quanto all'introduzione dell'aggettivo « grave » in luogo dei previgenti « contingente ed eccezionale » ritiene che ciò configuri non una maggiore estensione del concetto di calamità, ma, al contrario, una sua restrizione, evidenziando come l'eccezionalità di un evento non determini necessariamente la sua gravità.

In secondo luogo fa presente che i permessi di soggiorno per calamità hanno una durata di soli sei mesi e possono essere rinnovati soltanto se permangono le condizioni di grave calamità e se il soggetto non è quindi nelle condizioni di tornare nel proprio Paese.

In terzo luogo, con riguardo alla convertibilità di permessi di soggiorno precisa, che non si tratta di un meccanismo automatico e che pertanto il permesso di lavoro per motivi di salute è convertibile ma non per questo viene necessariamente convertito.

Ylenja LUCASELLI (FDI) apprezza la disponibilità del Viceministro Mauri a interloquire con la Commissione, ma continua a ritenere che sia necessaria un'ulteriore specificazione nel testo della norma, ritenendo che il termine « grave » non de-

finisca con sufficiente precisione la fattispecie. Concorda sul fatto che non sia certamente possibile un'elencazione esaustiva ma ritiene necessaria una specificazione più precisa, anche al fine di evitare dubbi interpretativi.

Quanto alla fattispecie dei motivi di salute a causa di una malattia psichica, ritiene che, qualora sia vero quanto affermato dal Viceministro Mauri, vale a dire che in tali casi non potrà di fatto essere rilasciato un permesso per motivi di lavoro, non si comprende il motivo per cui tale fattispecie sia stata prevista.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, si associa alle considerazioni del Viceministro Mauri, rilevando, inoltre, come il testo dell'articolo 20-*bis* del testo unico sull'immigrazione faccia riferimento a calamità che non consentono il rientro o la permanenza in condizioni di sicurezza e come tale ulteriore specificazione non sia oggetto di abrogazione.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) ritiene opportuno che il dibattito si concentri sul merito del provvedimento e non su questioni che definisce di lana caprina, osservando come a suo avviso le opposizioni siano mosse da intenti strumentali.

Ciò premesso, rileva come dal punto di vista che le opposizioni definirebbero «immigrazionista» sia peraltro preferibile la formulazione proposta dall'emendamento in esame, che a suo avviso è più vaga e meno restrittiva rispetto a quella contenuta nel provvedimento. Rileva comunque come la valutazione dei singoli casi spetterà alle commissioni territoriali, alle quali non può non essere lasciato un margine di discrezionalità in merito.

Doriana SARLI (M5S) si associa alle considerazioni del deputato Palazzotto, rilevando peraltro come la valutazione delle commissioni territoriali non potrà non tenere conto anche delle specifiche condizioni del Paese in cui si verifica la calamità.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) dichiara di non condividere le valutazioni del Viceministro Mauri, rilevando come la formulazione introdotta dal «decreto Salvini», riproposta dall'emendamento in esame, sia sicuramente più restrittiva rispetto a quella contenuta nel provvedimento. Osserva quindi come sia dovere del legislatore formulare norme il più possibile specifiche, al fine di evitare di lasciare troppo spazio all'interprete.

Gianni TONELLI (LEGA), riferendosi ai permessi di soggiorno per protezione speciale, ricorda come la competenza al loro rilascio spetti al questore e come dunque sia prevedibile un notevole aggravio di lavoro a carico dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Ricorda come, contestualmente all'adozione della sanatoria promossa dal Ministro Martelli nel 1990 sia stata disposta l'assunzione con un concorso straordinario di 950 operatori della Polizia di Stato per fare fronte ai conseguenti oneri burocratici, laddove invece le risorse si sono ridotte, nutrendo dunque il timore che per lo svolgimento delle attività amministrative legate al rilascio dei permessi per motivi di protezione speciale siano sottratte risorse al controllo del territorio.

Rileva, inoltre, come l'attribuzione della competenza in materia di rilascio dei permessi ai questori rischi di determinare difformità di indirizzi nell'applicazione della norma.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.58.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di lunedì 23 novembre, al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata alle 14 di quella giornata.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), al numero 1 premettere il seguente:

01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le seguenti: « di orientamento sessuale, di identità di genere, ».

1. 171. Boldrini, Pollastrini, Ascari, Sarli.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1.1., primo periodo, dopo le parole: inumani o degradanti aggiungere le seguenti: o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.

* **1. 176.** (Nuova formulazione) Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Grilbaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

* **1. 177.** (Nuova formulazione) Migliore, Marco Di Maio.

* **1. 178.** (Nuova formulazione) Galizia, Brescia.

* **1. 179.** (Nuova formulazione) Ceccanti.

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, sostituire le parole da: non sia necessario fino alla fine del periodo, con le seguenti: sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di or-

dine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1. 186. (Ulteriore nuova formulazione) Elisa Tripodi, Salafia, Brescia.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute di particolare gravità » sono sostituite dalle seguenti: « gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie »;

3.2) al secondo periodo, le parole: « di salute di particolare gravità » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al periodo precedente ».

1. 247. Salafia, Brescia.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 2, lettera d-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

1. 194. Sarli, Salafia, Brescia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	24
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni <i>standard</i> dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto n. 199 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790 Governo. (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*)

42

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione l'onorevole Dal Moro, in sostituzione dell'onorevole Padoan.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2020.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di fornire alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che il provvedimento in esame comporti oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, evidenzia che il decreto-legge in esame sopprime la disposizione che prevedeva la confisca obbligatoria delle imbarcazioni che violano il divieto di ingresso nel mare territoriale, ponendo le relative spese

a carico dell'armatore. Rileva che con la nuova formulazione della disposizione, che prevede un regime più favorevole al reo, tali spese potrebbero ricadere sul bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che l'aumento dei permessi di soggiorno concessi comporterà inevitabilmente una serie di oneri per la finanza pubblica relativi al potenziamento delle relative attività da svolgere, come ad esempio i corsi di lingua, il sostegno psicologico e pedagogico e così via. In proposito, ricorda che, rispetto al periodo di vigenza dei decreti-legge « Sicurezza » adottati dal precedente Esecutivo, il numero degli ingressi irregolari nel nostro Paese è decisamente aumentato e che il provvedimento in esame non pone un tetto massimo agli ingressi consentiti. Pertanto, considerato l'aumento del numero degli ingressi irregolari e il potenziamento dei servizi da erogare, ritiene impensabile che si possa affermare che si darà attuazione al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in merito alla previsione del rilascio delle carte d'identità ai richiedenti protezione internazionale, che la relazione tecnica al provvedimento considera come eventuali introiti, ritiene possano prodursi oneri a carico della finanza pubblica. Concludendo, ritiene che, nel valutare gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Governo non abbia tenuto conto dell'aumento degli ingressi irregolari nel nostro Paese rispetto al periodo di vigenza dei decreti-legge « Sicurezza » adottati dal precedente Esecutivo. Pertanto, esprime preoccupazione rispetto al fatto che le norme introdotte dal decreto-legge in esame, in quanto sprovviste di un'idonea copertura finanziaria, rimarranno inattuato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) esprime perplessità sul fatto che il rilascio

delle carte d'identità ai richiedenti protezione internazionale non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, nonostante gli oneri per il rilascio della carta d'identità siano posti a carico del richiedente, evidenzia che molto spesso tali soggetti non dispongono delle risorse economiche per far fronte alle relative spese, seppure contenute. Esprime le stesse considerazioni rispetto ai percorsi di integrazione che, sebbene siano da realizzare nel limite dei posti disponibili, ritiene possano comportare oneri indiretti, rappresentati dai costi sociali determinati dalla mancata integrazione degli immigrati che non possono partecipare ai citati percorsi per mancanza di posti disponibili. Concludendo, considerata l'importanza del provvedimento e in attesa che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad una prossima seduta.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con gli interventi delle onorevoli Lucaselli e Comaroli, aggiunge che, a suo avviso, il divieto di espulsioni e respingimenti introdotto nel provvedimento in esame comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che tali oneri non dovrebbero essere scaricati sui comuni i cui territori sono più soggetti allo sbarco dei migranti. Esprime, inoltre, perplessità rispetto alla neutralità finanziaria della norma che prevede la proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Tutto ciò premesso, ritiene che il Governo debba svolgere un supplemento di istruttoria volto a verificare la reale invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalle deputate intervenute. Replicando all'onorevole Bartolozzi, ricorda che, grazie anche al contributo di alcuni emendamenti parlamentari, i recenti decreti-legge che sono stati convertiti in legge hanno assegnato maggiori risorse finanziarie ai comuni maggiormente sottoposti ai flussi migratori.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, concorda con la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede di poter disporre di ulteriore tempo per fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella precedente seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato (Atto Senato 1721), reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019).

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti pervenuti nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, pone la copertura delle eventuali spese e minori entrate non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 3 a 29 e nell'allegato A annesso al presente provvedimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui di cui al medesimo provvedimento, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, ammonta a 128.600.800 euro per il 2020, a 171.900.800 euro per il 2021 e a 171.900.800 euro per il 2022. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento

della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento all'articolo 3, recante attuazione della direttiva UE/2018/1808 in materia di servizi di media audiovisivi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni circa i compiti relativi alla promozione di procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, di cui alla lettera *b*), e quelli, eventualmente aggiuntivi, derivanti dall'aggiornamento dei compiti dell'AGCOM, di cui alla lettera *m*), tenuto conto che l'AGCOM è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995).

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante attuazione della direttiva UE/2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prende atto del richiamo operato dalla relazione tecnica all'articolo 17, comma

2, della legge n. 196 del 2009, con il quale – stante la rilevata difficoltà di procedere a tale operazione nel contesto della legge di delega – si demanda alla fase dell’emanazione dei decreti legislativi la quantificazione degli effetti finanziari attesi. Ciò in virtù del generale rinvio a tale procedura contenuto nell’articolo 1 del disegno di legge in esame. Prende altresì atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura e non formula dunque osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell’articolo 5, recante attuazione della direttiva UE/2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in rapporto ad alcuni criteri di delega, degli elementi forniti dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura e del richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e non formula osservazioni.

Con riferimento all’articolo 6, recante principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede, tra l’altro, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sia dotata di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti dal comma 1, lettera *f*). Rileva che la norma è, altresì, corredata di clausola di neutralità finanziaria al comma 2 e che la relazione tecnica, a tale riguardo, stima che sia necessario dotare l’AGCM di ulteriori 25 risorse di personale per una spesa che viene indicata in 2,65 milioni di euro annui. Fa presente che la nota tecnica messa a disposizione dal Governo al Senato precisa che tale personale si ripartisce in 15 funzionari della carriera direttiva e 10 unità operative per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 2.169.512 sul primo anno (2020) ad euro 3.866.123 sull’ultimo anno del decennio considerato (2030). È stato, inoltre, confermato

che i suddetti maggiori oneri assunzionali saranno interamente coperti dal contributo introdotto a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza di AGCM, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, nonché tramite riduzione e razionalizzazione delle spese dell’Autorità e, pertanto, in condizioni di neutralità per la finanza pubblica. Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi forniti, non ha osservazioni da formulare.

Quanto ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, segnala che i chiarimenti pervenuti al Senato evidenziano che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari non sono per prassi stimati.

In proposito rileva che, pur trattandosi di effetti di carattere indiretto, generalmente l’incidenza sul gettito degli incrementi di contributi obbligatori per legge viene considerata nel quadro delle stime dell’impatto finanziario delle norme. Sarebbe pertanto utile, a suo avviso, una valutazione riguardo all’entità del relativo impatto sul gettito, pur considerando il carattere eventuale dell’incremento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l’articolo 6, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione dell’articolo in commento – riguardante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al medesimo articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell’articolo 7, recante attuazione della direttiva

(UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 del citato articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi applicabili nelle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e dell'articolo 9, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, fa presente che il comma 2 del citato articolo reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 10, recante delega al Governo in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della materia oggetto di delega e del vincolo di non onerosità previsto dalla norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante delega al Governo in materia di sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, prende atto del vincolo di non onerosità fissato per l'esercizio della delega, pur rilevando che la neutralità della stessa potrà essere verificata soltanto sulla base della disciplina che sarà dettata con l'adozione della normativa delegata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbi-

mento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 12, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la disposizione detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti diretti mentre, per quanto riguarda possibili effetti indiretti, rinvia al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, inteso a rinviare la quantificazione e la copertura dei decreti legislativi al momento dell'adozione dei decreti stessi, nei casi in cui tali effetti siano impossibili da prevedere in sede di conferimento della delega.

Pur prendendo atto di tali indicazioni, sarebbe comunque opportuno, a suo avviso, acquisire primi elementi di valutazione in merito ad una previsione introdotta nel corso dell'esame al Senato che appare suscettibile di comportare oneri in fase attuativa: si riferisce alla lettera *m*) del comma 1, che delega il Governo a introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti e sembra quindi prefigurare interventi di incentivazione e di sostegno.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione recati

dall'articolo 13, recante delega al Governo in materia di organismi di investimento collettivo, anche in considerazione del fatto che la CONSOB non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 14, recante delega al Governo in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, rileva preliminarmente, in merito ai profili di quantificazione, che la norma in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale. La delega prevede tra l'altro una serie di principi e criteri direttivi che ampliano i compiti delle amministrazioni preposte alla vigilanza e al controllo nel settore della sanità animale.

Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Segnala che a tal fine la relazione tecnica richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, rinviando ai decreti delegati il compito di quantificare gli eventuali

oneri finanziari connessi all'attuazione delle norme in esame nonché di individuare le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri. Non formula dunque osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi medici e diagnostici, rileva preliminarmente che la norma delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). Fa presente che la delega prevede, tra l'altro, una serie di principi e criteri direttivi finalizzati alla revisione dei compiti delle amministrazioni ed enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, quali ad esempio la ridefinizione della raccolta delle informazioni e dei dati anche attraverso la connessione di diverse banche dati. Si prevede inoltre il riordino del meccanismo dei tetti di spesa e la definizione di un meccanismo di finanziamento per l'acquisto dei dispositivi medici.

Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, in base alla quale « stante la complessità della materia oggetto di delega non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa ». Con particolare riguardo alle modalità di copertura degli interventi, per i quali la stessa relazione tecnica non esclude l'insorgenza di nuovi oneri, segnala che la delega prevede l'introduzione di un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature (lettera h)). Fa presente che in proposito la relazione tecnica afferma che il nuovo meccanismo prefigurato garantirà sino a circa

57 milioni di euro all'anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici in oggetto. Al riguardo, premesso che una verifica esaustiva dei profili finanziari del nuovo sistema potrà essere effettuata soltanto sulla base della disciplina che sarà definita nell'esercizio della delega, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire i dati e le ipotesi su cui si basa la predetta stima.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, recante delega al Governo in materia di fondi europei di *venture capital*, tenuto conto che la CONSOB e la Banca d'Italia non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 16, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 17, recante delega al Governo in materia di commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli

obblighi stabiliti dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del regolamento (CE) n. 924/2009. In relazione a tale previsione, segnala che la relazione tecnica afferma che in questo momento non è possibile determinare se dal testo normativo discenderanno o meno eventuali oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, la relativa valutazione è rinviata al momento in cui sarà esercitata la delega.

In proposito evidenzia che la norma di delega non reca una disposizione di neutralità finanziaria né rinvia, per la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, legge 196 del 2009.

Con riferimento all'articolo 18, in materia di adeguamento della normativa nazionale al Quadro di certificazione della cibersecurity, di cui al Regolamento (UE) 2019/881, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la delega legislativa recata dalla norma è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 – relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA) – con specifico riferimento alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Evidenzia come la relazione tecnica affermi che tale adeguamento comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni da parte del Ministero dello sviluppo economico in veste di pubblica amministrazione centrale designata, ai sensi del comma 2, lettera a), quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento. In particolare, la relazione tecnica evidenzia un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa Autorità centrale via via che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento. Fa presente, inoltre, che la relazione precisa che l'introduzione dei summenzionati nuovi sistemi europei di certificazione, basati su *standard* diversi da quelli vigenti, richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento delle relative attività sia con riguardo alla definizione delle procedure

sia con riferimento alla formazione del personale e all'acquisizione degli strumenti. Tanto premesso, la relazione tecnica riferisce che la complessità della materia oggetto della delega non consente di procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa e, pertanto – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – viene rinviata ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario della disciplina introdotta in materia di certificazione della cibersecurity.

Nell'ulteriore documentazione tecnica messa a disposizione del Senato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, è stata, altresì, fornita una tabella riepilogativa dei costi relativi alle nuove attività dell'Autorità nazionale di certificazione della cibersecurity che vengono indicati in euro 1.590.500 per il 2021, in euro 2.098.900 per il 2022 e in euro 2.794.300 per il 2023. Nella nota viene, altresì, confermato quanto affermato nella relazione tecnica circa la difficoltà di fornire una stima per gli anni successivi, non essendo valutabile la possibile introduzione, a livello europeo, di sistemi di certificazione obbligatori ed il relativo impatto sulle attività di vigilanza e certificazione.

In proposito, pur considerando il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, ritiene che sarebbe utile acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione delle voci di costo indicate nella summenzionata tabella.

Con riferimento all'articolo 19, in materia di mercato interno dell'energia elettrica e rischi nel settore dell'energia elettrica, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la delega in esame, in materia di mercato interno dell'energia elettrica e di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino delle disposizioni nazionali, all'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale, all'incremento delle competenze in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e all'irrogazione da

parte della suddetta Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti.

Fa presente, in proposito, che la relazione tecnica rinvia ai rispettivi decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro copertura, stante la complessità delle materie oggetto di delega. Durante l'esame presso il Senato il Governo ha precisato, relativamente all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 941/2019 (Preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica), che le nuove attività in materia di valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione europea saranno implementate nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero competente.

Con riferimento all'incremento delle competenze attribuite, con modifiche intervenute al Senato, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non formula osservazioni tenuto conto che l'Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995. Infine, rileva che la relazione tecnica afferma che non si possono escludere effetti indiretti: in proposito, pur tenendo conto che la quantificazione e la copertura restano rinviate, come sopra detto, all'adozione dei decreti legislativi, sarebbe utile, a suo avviso, chiarire a quale tipologia di effetti faccia riferimento la relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 20, recante principi e criteri direttivi in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame conferiscono una delega al Governo in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La delega prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti finalizzati: al riparto di competenze tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); ad attribuire alle autorità designate i poteri di vigilanza e indagine e quelli di intervento sul prodotto nonché di

imporre le sanzioni e le altre misure amministrative; a definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) uno specifico trattamento fiscale. Rileva che, in proposito, la relazione tecnica, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura. Non formula pertanto osservazioni.

Con riferimento all'articolo 21, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di determinati reati, in merito ai profili di quantificazione osserva che la delega in esame è assistita da un vincolo di neutralità finanziaria, di cui al comma 3; tuttavia, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, fa presente che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di esercizio della delega medesima ad invarianza di risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 21, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 22, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni conferiscono una delega al Governo in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Fa presente che la norma di delega prevede, tra l'altro, la necessità di: garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere la transizione verso un'economia sostenibile; incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili; adottare misure volte a informare i consuma-

tori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti; introdurre sanzioni, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinandoli al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni; abrogare, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904, l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) in materia di plastiche monouso che, al comma 4, prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019 finalizzato a realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Al riguardo, osserva che alcuni principi e criteri direttivi appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, talvolta di natura indiretta. Si fa riferimento, in particolare: alla promozione di un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; all'incentivo all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili e all'adozione di comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale. La verifica dei potenziali effetti finanziari delle misure potrà quindi essere svolta soltanto in sede di esame dei decreti legislativi.

Con riferimento all'abrogazione dell'articolo 226-*quater* del codice ambientale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla disposizione relativa al Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019 e finalizzato a realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Ciò al fine di escludere che la sua soppressione possa pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi a valere sulle risorse indicate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 22, comma 2, dispone che agli eventuali oneri derivanti dal medesimo articolo 22 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ossia mediante ridu-

zione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Il citato comma 2 prevede, inoltre, che qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A questo riguardo, segnala che, dal punto di vista formale, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 appare ultroneo, posto che il richiamo a tali disposizioni è già operato dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, a cui fa rinvio anche l'articolo in esame. Dal punto di vista sostanziale, invece, rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 1, comma 3.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, rileva preliminarmente che le disposizioni indicano ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La delega prevede, tra l'altro, la modifica della normativa in materia e il coordinamento con le disposizioni vigenti, al fine di assicurare un alto grado di protezione e tutela. Ciò premesso, evidenzia che la norma non reca una espressa clausola di neutralità e non è corredata di relazione tecnica: andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se siano prefigurabili profili di onerosità cui far fronte attraverso i meccanismi procedurali di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con riferimento all'articolo 24, recante delega al Governo in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, in merito ai profili di quantificazione, pur

prevedendo la norma di delega una clausola di non onerosità, non essendo previsti principi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali, e in mancanza di una relazione tecnica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di poter confermare l'indicata assunzione di invarianza finanziaria nell'esercizio della delega.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 24, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 25, concernente delega al Governo in materia di cartolarizzazioni, pur rilevando che l'effetto della delega dovrebbe essere quello di porre specifici compiti a carico della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, non formula osservazioni sia in considerazione della prevista clausola di non onerosità per l'esercizio della delega, sia in considerazione del fatto che le predette autorità non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 25, comma 4, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli articoli 26 e 27, recanti deleghe al Governo in materia di obbligazioni garantite e di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'effetto delle deleghe dovrebbe essere quello di porre specifici compiti a carico sia della CONSOB che della Banca d'Italia, non formula osservazioni sia in considerazione della prevista clausola di non onerosità per l'esercizio della delega, sia in considerazione del fatto che le predette autorità non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 26, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 27, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell’articolo 28, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di formazione per la gente di mare, considerato che la norma di delega non è corredata di relazione tecnica né è assistita da una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe chiarito, a suo avviso, se siano prefigurabili eventuali oneri cui far fronte attraverso i meccanismi procedurali previsti dall’articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con riferimento, infine, all’articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma reca un principio e criterio direttivo specifico per l’attuazione da parte del Governo della direttiva (UE) 2019/1151 relativa alla costituzione *online* delle società. In proposito, in assenza di elementi in merito alle modalità di attuazione della predetta direttiva, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere le attività necessarie all’applicazione della norma – con particolare riferimento all’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica – senza oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla specifica clausola di invarianza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l’articolo 29, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione dell’articolo in commento – riguardante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto socie-

tario – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Passando quindi ad illustrare la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, riferita all’anno 2019, evidenzia che tale Relazione è stata trasmessa alle Camere in data 18 maggio 2020, in ritardo rispetto al termine del 28 febbraio previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che essa, analogamente alle precedenti, è articolata in quattro parti e in cinque allegati.

Segnala che la parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate in primo luogo dal rinnovo delle principali istituzioni europee, in connessione con l’avvio del nuovo ciclo 2019-2024, e dall’entrata in operatività della nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, che comporta per l’Italia un aumento dei seggi da 73 a 76. La relazione contiene elementi di informazione sull’attività svolta dal Governo nel settore della « migliore regolamentazione » (*better regulation*), anche attraverso la partecipazione alla piattaforma REFIT nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), recentemente sostituita dalla piattaforma *Fit for Europe*. Ricorda che il documento dà conto, inoltre, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell’Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel *non paper*, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020. La relazione segnala poi le principali determinazioni adottate nel 2019 nell’ambito delle procedure del « semestre europeo » e sul fronte della *governance* macroeconomica.

Fa presente che la parte seconda, che rappresenta la parte più consistente della relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia,

trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. Ricorda che la maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione non solo di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. Fa presente che la crisi pandemica ha, inoltre, comportato una revisione degli orientamenti di carattere strategico e ha influito sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP). Il nuovo bilancio, che sarà integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia, avrà un impatto trasversale su tutte le politiche. Infatti, in molte parti del documento si riporta l'andamento dei negoziati nel 2019 sul QFP.

Fa presente che la parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). Le *performance* migliori si riscontrano per l'OT7 « Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete » con una quota di spesa certificata del 36,6 per cento sulle risorse programmate, mentre per gli altri obiettivi le percentuali di spesa certificata sono inferiori al 30 per cento. La relazione, inoltre, fornisce elementi di informazione sul conseguimento dei *target* per i programmi operativi regionali e nazionali evidenziando, al 31 dicembre 2019, un livello di spesa complessiva certificata pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (pari a 53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo di programmazione 2014-2020. Ricorda che

sui *target* di spesa per il 2020 inciderà la riprogrammazione delle risorse consentita dalle nuove regole per l'utilizzo dei fondi europei, che permettono agli Stati membri di richiedere un cofinanziamento dell'Unione europea pari al 100 per cento per i programmi della politica di coesione, facilitando il trasferimento di risorse tra fondi e categorie di regioni e autorizzando la massima flessibilità per reindirizzare le risorse verso le zone più colpite dalla crisi pandemica, introducendo al contempo una specifica misura per rendere immediatamente disponibili le risorse residue del bilancio 2014-2020.

Segnala inoltre che la parte quarta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), che sta svolgendo un ruolo di regia nel negoziato sul QFP e nella definizione del Piano per la ripresa e la resilienza.

Fa presente infine che completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2019; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accreditati registrati al 31 dicembre 2019 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2019 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2019 in attuazione delle direttive europee.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la Viceministra dell'economia e delle finanze
Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.

Atto n. 199.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, rinviando all'illustrazione del contenuto del provvedimento svolta nella scorsa seduta e tenuto conto della documentazione depositata dal Governo nella stessa seduta, formula una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/

GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Atto n. 201.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, osserva che il presente schema di decreto legislativo (A.G. 201) reca le modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 recante « Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri » ai fini del compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, e viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, attraverso cui il Governo è stato per l'appunto delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della citata decisione quadro, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la « decisione quadro »).

Segnala che il comma 6 della norma di delega di cui all'articolo 6 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) prevede che dall'esercizio della medesima non debbano derivare oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti loro assegnati derivanti dalle disposizioni previste nel decreto di attuazione esclusivamente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli articoli 7, 10 e 12, pur considerando che le norme sono dirette a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone contraendo i tempi di svolgimento della causa e di emanazione dei relativi provvedimenti, ritiene che an-

drebbero richieste documentate rassicurazioni in merito alla effettiva esperibilità delle attività di udienza e di adozione delle decisioni, in tempi più brevi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Anche sull'articolo 16, relativo alla fase che si svolge in Cassazione, posto che si riduce il termine per il ricorso da parte del procuratore generale e i termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, ritiene che andrebbe assicurato che le procure generali e la Corte di cassazione siano in grado di fare fronte a tali termini accelerati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva che le affermazioni della relazione tecnica, di sostenibilità degli adempimenti connessi, andrebbero suffragate alla luce di puntuali elementi illustrativi.

Sull'articolo 21, posto che la relazione tecnica assicura espressamente circa l'assenza di costi di adeguamento e la realizzazione da parte dell'amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, che sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi di informatizzazione dei procedimenti giudiziari anche in ambito europeo, e al tempo stesso di migliorare in maniera assidua le dinamiche interne degli stessi uffici, considera necessaria la richiesta di una puntuale evidenziazione delle risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020-2023 accompagnata da una esposizione di sintesi dei programmi di intervento già previsti per le dotazioni informatiche degli uffici da cui sia possibile trarre conclusioni in merito all'adeguatezza dei relativi fabbisogni di spesa, con particolare riferimento agli uffici giudiziari delle Corti d'Appello.

In merito all'articolo 24, che reca la clausola di invarianza finanziaria, in via preliminare, riconosce quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla suscettibilità del provvedimento in esame di creare effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili, soprattutto laddove le modifiche introdotte com-

porteranno, certamente medio tempore, l'effetto di ridurre eventuali costi che lo Stato italiano attualmente sostiene in relazione all'esecuzione delle condanne penali emesse dalle Autorità giudiziarie degli altri Stati, nei confronti dei cittadini dei Stati terzi e dell'Unione europea residenti o dimoranti in Italia. Ritiene però necessario evidenziare che ciò si renderà possibile nella misura in cui gli organi della Amministrazione giudiziaria italiana saranno messi nelle condizioni di provvedere con la massima celerità agli adempimenti e alle comunicazioni previste. Sul punto, pur considerando la certificazione di invarianza riportata dalla relazione tecnica, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli uffici potranno avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rammenta che tali assicurazioni non si conformano a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. Sottolinea infatti che la norma richiamata stabilisce che, ogni qualvolta le disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi idonei che siano a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo altresì l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria; al contrario, tali disposizioni si risolverebbero in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti dagli articoli 7, 10 e 12, con i quali si mira a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone, contraendo i tempi di svolgimento della stessa e di emanazione dei relativi provvedimenti,

assicurando al tempo stesso che tali misure potranno essere adottate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che gli interventi sull'attività giurisdizionale in ambito di mandato di arresto europeo ricalcano gli strumenti anche informatici già predisposti per i procedimenti penali che si svolgono sul territorio nazionale e che in questo periodo emergenziale sono stati fortemente intensificati e riorganizzati ed ampiamente collaudati con risultati positivi senza aggravare i saldi di finanza pubblica. In particolare, segnala che si fa riferimento a tutte quelle procedure che agevolano il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti in grado di ridurre i tempi delle udienze e garantire una maggiore efficienza all'intera procedura. Rappresenta infatti che le modifiche di natura procedurale si riflettono essenzialmente sul piano processuale-organizzativo, con l'intento di conseguire quel risultato di accelerazione dei procedimenti di consegna in ambito europeo più volte auspicato, che garantisce al tempo stesso una maggiore tutela del diritto di difesa dell'interessato, assicurando che lo stesso potrà essere esperito nell'ambito delle competenze istituzionali già acquisite, ma in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e mediante il ricorso alle risorse già previste dalla legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 16, in tema di disciplina dei ricorsi per cassazione avverso le decisioni sulla consegna, assicura che la riduzione dei termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, potranno essere rispettati dalla Procure generali e dalla Corte di cassazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, stante l'esiguità del numero di mandati di arresti europei (MAE) passivi che, rappresentando circa l'1,4 per cento dei procedimenti iscritti presso la Corte di cassazione, non andranno ad incidere sull'intera attività istituzionale dei predetti uffici giudiziari né sulle tempistiche di adozione delle decisioni delle stesse procure e della

Suprema Corte, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 21, evidenzia che le strategie e le prospettive dell'innovazione e della informatizzazione del Ministero della giustizia, nonché le attività realizzate nel corso di questi anni attraverso l'utilizzo di fondi strutturali, perseguono obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia nel suo complesso, mediante il consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché all'efficientamento delle strutture informatiche e delle dotazioni *hardware*. Fa presente che le risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020-2023 sono infatti utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati. Al riguardo rappresenta che sia la dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, sia quella prevista dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 è erogata per il settore d'intervento relativo all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e destinata all'attuazione di un articolato piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di una serie di progetti che coprono i diversi settori del sistema giustizia (civile, penale, minorile, penitenziario, eccetera). Segnala che molti dei predetti progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento. In generale fa presente che tutte le macro attività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di un complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati per la realizzazione di tale attività. Sottolinea, al riguardo, che l'obiettivo previsto dall'articolo 21, potrà essere raggiunto seguendo le indicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, mediante gli opportuni adeguamenti

tecnici e di gestione delle risorse informatiche e tecnologiche già in uso avvalendosi delle professionalità già in servizio e che tali attività potranno essere fronteggiate attraverso l'utilizzo di applicativi e strumentazioni idonee e funzionali alla sostenibilità degli adempimenti necessari anche per la trasmissione di atti fra uffici giudiziari nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022.

In relazione all'articolo 24 conferma l'invarianza finanziaria, in quanto ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento e garantendo altresì la sostenibilità finanziaria degli interventi programmati, rientrando gli stessi nella più complessiva pianificazione di informatizzazione già operante in un quadro di programmazione pluriennale dell'amministrazione giudiziaria.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto n. 201);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si conferma la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti dagli articoli 7, 10 e 12, con i quali si mira a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone, contraendo i tempi di svolgimento della stessa e di emanazione dei relativi provvedimenti, assicurando al tempo stesso che tali misure potranno essere adottate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

si evidenzia, infatti, che gli interventi sull'attività giurisdizionale in ambito di mandato di arresto europeo ricalcano gli strumenti anche informatici già predisposti per i procedimenti penali che si svolgono sul territorio nazionale e che in questo periodo emergenziale sono stati fortemente intensificati e riorganizzati ed ampiamente collaudati con risultati positivi senza aggravare i saldi di finanza pubblica;

in particolare, si fa riferimento a tutte quelle procedure che agevolano il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti in grado di ridurre i tempi delle udienze e garantire una maggiore efficienza all'intera procedura;

si rappresenta infatti che le modifiche di natura procedurale si riflettono essenzialmente sul piano processuale-organizzativo, con l'intento di conseguire quel risultato di accelerazione dei procedimenti di consegna in ambito europeo più volte auspicato, che garantisce al tempo stesso una maggiore tutela del diritto di difesa dell'interessato, assicurando che lo stesso potrà essere esperito nell'ambito delle competenze istituzionali già acquisite, ma in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e mediante il ricorso alle risorse già previste dalla legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 16, in tema di disciplina dei ricorsi per cassazione avverso le decisioni sulla consegna, si

assicura che la riduzione dei termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, potranno essere rispettati dalla Procure generali e dalla Corte di cassazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, stante l'esiguità del numero di mandati di arresti europei (MAE) passivi che, rappresentando circa l'1,4 per cento dei procedimenti iscritti presso la Corte di cassazione, non incideranno sull'intera attività istituzionale dei predetti uffici giudiziari né sulle tempistiche di adozione delle decisioni delle stesse procure e della Suprema Corte, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 21, si evidenzia che le strategie e le prospettive dell'innovazione e della informatizzazione del Ministero della giustizia, nonché le attività realizzate nel corso di questi anni attraverso l'utilizzo di fondi strutturali, perseguono obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia nel suo complesso, mediante il consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché all'efficientamento delle strutture informatiche e delle dotazioni *hardware*;

le risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020/2022 sono infatti utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati;

al riguardo si rappresenta che sia la dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, sia quella prevista dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 sono erogate per il settore d'intervento relativo all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e destinate all'attuazione di un articolato piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di una serie di progetti che coprono i diversi settori del sistema giustizia (civile, penale, minorile, penitenziario, eccetera);

molti dei predetti progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento;

in generale tutte le macro attività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di un complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati per la realizzazione di tale attività;

si sottolinea, al riguardo, che l'obiettivo previsto dall'articolo 21, potrà essere raggiunto seguendo le indicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, mediante gli opportuni adeguamenti tecnici e di gestione delle risorse informatiche e tecnologiche già in uso avvalendosi delle professionalità già in servizio e che tali attività potranno essere fronteggiate attraverso l'utilizzo di applicativi e strumentazioni idonee e funzionali alla sostenibilità degli adempimenti necessari anche per la trasmissione di atti fra uffici giudiziari nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, avvalendosi delle risorse disponibili nei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022;

in relazione all'articolo 24, si conferma l'invarianza finanziaria, in quanto ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento e garantendo altresì la sostenibilità finanziaria degli interventi programmati, rientrando gli stessi nella più complessiva pianificazione di informatizzazione già operante in un quadro di programmazione pluriennale dell'amministrazione giudiziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.

Atto n. 203.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la CONSOB e la Banca d'Italia non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato; prende inoltre atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica secondo la quale non vengono modificati gli attuali assetti di vigilanza. Non ha osser-

vazioni da formulare pertanto anche in considerazione del fatto che l'atto in esame non conferisce nuovi compiti o funzioni ad altre amministrazioni e, in generale, disciplina attività poste in essere da soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI.

La seduta comincia alle 16.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Ricorda altresì che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera c), e 12-*quater*, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Venendo ora alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al

contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.

In questa sede avverte che si effettuerà, inoltre, una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla disciplina contabile vigente.

Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 229 articoli.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con

quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 196 miliardi di euro nel 2021, a 157 miliardi di euro nel 2022 e a 138,5 miliardi di euro nel 2023, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 124 miliardi di euro nel 2021, a 87 miliardi di euro nel 2022 e a 58 miliardi di euro nel 2023. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2020, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2021.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio segnala quanto segue:

L'articolo 22, che reca disposizioni volte a facilitare il ricongiungimento familiare dei congiunti di lavoratori stranieri che abbiano costituito *start up*, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

L'articolo 30, che reca disposizioni volte a semplificare e velocizzare il processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, sostituendo lo strumento della programmazione negoziata agli accordi di programma quadro, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

L'articolo 88, che reca disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi nel campo dell'edilizia scolastica attraverso una semplificazione delle procedure, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

L'articolo 95, che reca un'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro per

l'anno 2021 al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, appare di carattere localistico;

L'articolo 96, comma 4, che reca un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, appare di carattere microsettoriale;

L'articolo 103, che reca disposizioni concernenti le procedure di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali attraverso la digitalizzazione degli stessi, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

L'articolo 104, che prevede la proroga al 2021 della operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, creato per le attività strettamente legate all'emergenza COVID, appare di carattere organizzatorio e privo di effetti finanziari;

L'articolo 111, che reca disposizioni di deroga temporanea volte ad escludere la responsabilità dei soggetti preposti all'erogazione degli aiuti di Stato per inadempimento degli obblighi di trascrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

L'articolo 112, che reca disposizioni volte ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

L'articolo 116, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo universale della Chiesa Cattolica

previsto per l'anno 2025, appare di carattere organizzatorio ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 117, volto a prevedere che i revisori dei conti competenti a certificare i consuntivi presentati dai Comitati degli italiani all'estero possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili, appare di carattere organizzatorio ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 118, che qualifica Studiare Sviluppo Srl quale società *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e *capacity building*, appare di carattere prevalentemente organizzatorio;

l'articolo 129, che reca disposizioni in materia di procedura liquidatoria della società Stretto di Messina Spa, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 130, comma 2, che consente alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere in relazione a talune infrastrutture stradali di società *in house* nel ruolo di concessionario, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 131, che reca disposizioni volte a consentire, con riferimento alla strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, la riassegnazione delle risorse rivenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, appare di carattere localistico;

l'articolo 136, commi 2 e 3, che reca disposizioni in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 138, comma 2, che interviene sul decreto-legge «Clima», preci-

sando che il programma di educazione ambientale «io sono ambiente» sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale), appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 151, che rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 156, che reca disposizioni che incidono sulla delega alle regioni della normazione di dettaglio delle procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 169, volto a prorogare i contratti a tempo determinato presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 170, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei Spa, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 175, che prevede un'estensione del censimento annuale volto alla conoscenza puntuale degli immobili pubblici anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 176, che reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 178, che reca disposizioni in materia di convenzioni stipulate da uffici giudiziari, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 179, che reca disposizioni volte all'estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 182, con l'annesso elenco 1, che reca disposizioni volte ad individuare gli enti che concorrono comunque alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 192, che reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 202, che reca disposizioni volte a costituire una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in Banca d'Italia a favore funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rimborso di tributi a privati, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 203, che reca disposizioni volte a permettere di applicare la normativa sul *whistleblowing* anche ai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte della medesima Agenzia, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

l'articolo 206, che reca disposizioni volte a consentire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del

Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari.

Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) invita la presidenza a valutare lo stralcio di disposizioni del disegno di legge di bilancio in titolo, ulteriori rispetto a quelle dianzi evidenziate, per estraneità nei confronti del contenuto come stabilito dalla vigente disciplina contabile, in considerazione del fatto che alle medesime disposizioni la relazione tecnica allegata al provvedimento non attribuisce effetti finanziari ovvero ne mette in luce l'esclusiva natura ordinamentale. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: l'articolo 43, che reca disposizioni volte a precisare che anche soggetti quali Poste Italiane Spa e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei possono svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; l'articolo 84, che reca disposizioni in materia di mobilità sanitaria; l'articolo 85, che reca disposizioni volte a prevedere che per il territorio della provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua italiana o di quella tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie; l'articolo 127, che reca misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare; l'articolo 128, che prevede interventi in favore delle compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; l'articolo 177, che reca disposizioni relative alle modalità di gestione delle risorse destinate alla difesa nazionale.

Ribadisce che, in relazione ai predetti articoli del disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023, la relazione tecnica asserisce l'assenza di effetti finanziari ov-

vero ne precisa il carattere meramente ordinamentale od organizzatorio, in ciò ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla normativa contabile vigente. Richiama, infine, l'attenzione anche sulla opportunità di procedere allo stralcio del comma 1 dell'articolo 136, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, giacché, a suo avviso, stante l'esiguità degli importi interessati, a simile intervento sarebbe più corretto fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Mauro D'ATTIS (FI) invita ad una verifica in merito alla possibile estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio anche dell'articolo 105, che interviene sulla disciplina del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID-19, incidendo su profili apparentemente limitati a modalità di utilizzo del Fondo stesso e comunque privi di effetti finanziari.

Claudio MANCINI (PD) chiede al presidente Melilli una delucidazione in ordine al significato delle espressioni « prevalentemente organizzatorio » o « prevalentemente ordinamentale » utilizzate a giustificazione della proposta di stralcio, da sottoporre al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, di talune delle disposizioni in precedenza richiamate.

Fabio MELILLI, *presidente*, precisa che dette espressioni sono volte a porre in rilievo che la sostanza preponderante della norma interessata coinvolge profili di natura ordinamentale od organizzatoria, in ciò prevalendo, ai fini della verifica del contenuto proprio, anche su eventuali effetti finanziari ad essa ascritti.

Ylenja LUCASELLI (FdI), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno profuso dalla presidenza nell'individuazione delle disposizioni estranee al contenuto pro-

prio del disegno di legge di bilancio, che nella versione attuale presenta indubbiamente un numero assai elevato di norme di dubbia compatibilità rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile, concorda con le richieste di stralcio avanzate dall'onorevole Comaroli, evidenziando al contempo come, in aderenza ai criteri esposti dallo stesso presidente Melilli in avvio di seduta, andrebbe considerato estraneo al predetto contenuto proprio anche l'articolo 98, concernente la modifica degli assetti societari dell'Istituto Luce Cinecittà.

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per svolgere un approfondimento sulle ulteriori disposizioni del disegno di legge in titolo segnalate dagli onorevoli Comaroli, D'Attis e Lucaselli ai fini della loro eventuale inclusione nella proposta di parere da sottoporre al Presidente della Camera.

La seduta, sospesa alle 16.35, riprende alle 16.55.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, a seguito di un'ulteriore valutazione, non ritiene di accedere alle richieste degli onorevoli Comaroli, D'Attis e Lucaselli di includere ulteriori disposizioni nella proposta di parere da sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per le motivazioni di seguito rappresentate.

Per quanto concerne l'articolo 43, volto a consentire che anche soggetti quali Poste Italiane Spa e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato, fa infatti presente che esso appare suscettibile di determinare potenziali effetti finanziari positivi, in termini di risparmi per minori interessi passivi sul debito pubblico, come risulta dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda invece l'articolo 84, recante disposizioni in materia di mobilità sanitaria, fa presente che sono state comunque ritenute conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio le

disposizioni che disciplinano le modalità di trasferimenti finanziari tra enti territoriali, sebbene ad invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 85, recante disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, fa presente che esso è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio sia perché comporta comunque effetti finanziari « assorbiti » dal bilancio della predetta Provincia autonoma, sia in considerazione dell'esigenza di consentire un ampliamento del numero dei medici disponibili in relazione all'emergenza da COVID-19, tanto più avvertita nella particolare congiuntura sanitaria.

Per quanto riguarda invece l'articolo 98, che reca uno stanziamento di 10 milioni di euro per aumentare la dotazione di capitale della nuova società per azioni Istituto Luce destinata a prendere il posto della società a responsabilità limitata attualmente operativa e compresa nel novero delle amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, fa presente che esso è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio dal momento che determina effetti sui saldi del 2021 e riguarda un ente comunque compreso nel perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione.

Segnala inoltre che l'articolo 105, recante il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio in quanto anche in tal caso è previsto un trasferimento di risorse alle amministrazioni locali, sebbene ad invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Rileva quindi che l'articolo 127, recante misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio giacché interviene sul regime fiscale applicabile ai predetti set-

tori. In proposito, ricorda infatti che le modifiche alla disciplina fiscale sono generalmente ritenute conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.

Segnala inoltre che l'articolo 128, relativo alle compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio per le medesime ragioni in precedenza indicate con riferimento all'articolo 127, giacché esso incide sulla classificazione ai fini IVA.

Precisa inoltre che l'articolo 136, comma 1, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio perché reca una mera autorizzazione di spesa, mentre la restante parte dell'articolo è stata ritenuta non conforme al citato contenuto in ragione del suo carattere ordinamentale. Rileva infine che l'articolo 177, che reca misure di finanziamento e gestione del sistema della difesa nazionale, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, poiché prevede riallocazioni contabili all'interno del bilancio, al pari di altre disposizioni analogamente ritenute conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

premesso che:

l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di

delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;

le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009;

premesso altresì che:

il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009;

rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risul-

tante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 196 miliardi di euro nel 2021, a 157 miliardi di euro nel 2022 e a 138,5 miliardi di euro nel 2023, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 124 miliardi di euro nel 2021, a 87 miliardi di euro nel 2022 e a 58 miliardi di euro nel 2023;

tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra,

RITIENE

che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra,

RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente:

A) Disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:

l'articolo 22, che reca disposizioni volte a facilitare il ricongiungimento fami-

liare dei congiunti di lavoratori stranieri che abbiano costituito *start up*;

l'articolo 30, che reca disposizioni volte a semplificare e velocizzare il processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, sostituendo lo strumento della programmazione negoziata agli Accordi di programma quadro;

l'articolo 88, che reca disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi nel campo dell'edilizia scolastica attraverso una semplificazione delle procedure;

l'articolo 103, che reca disposizioni concernenti le procedure di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali attraverso la digitalizzazione degli stessi;

l'articolo 104, che prevede la proroga al 2021 della operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, creato per le attività strettamente legate all'emergenza COVID;

l'articolo 111, che reca disposizioni di deroga temporanea volte ad escludere la responsabilità dei soggetti preposti all'erogazione degli aiuti di Stato per inadempimento degli obblighi di trascrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012;

l'articolo 112, che reca disposizioni volte ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali;

l'articolo 116, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025;

l'articolo 117, volto a prevedere che i revisori dei conti competenti a certi-

ficare i consuntivi presentati dai Comitati degli italiani all'estero possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili;

l'articolo 118, che qualifica Studiare Sviluppo Srl quale società *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e *capacity building*;

l'articolo 129, che reca disposizioni in materia di procedura liquidatoria della società Stretto di Messina Spa;

l'articolo 130, comma 2, che consente alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere, in relazione a talune infrastrutture stradali, di società *in house* nel ruolo di concessionario;

l'articolo 136, commi 2 e 3, che reca disposizioni in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare;

l'articolo 138, comma 2, che interviene sul decreto-legge "Clima", precisando che il programma di educazione ambientale "io sono ambiente" sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale);

l'articolo 151, che rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

l'articolo 156, che reca disposizioni che incidono sulla delega alle regioni della normazione di dettaglio delle procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche;

l'articolo 169, volto a prorogare i contratti a tempo determinato presso l'Ente

per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI);

l'articolo 170, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei Spa;

l'articolo 175, che prevede un'estensione del censimento annuale volto alla conoscenza puntuale degli immobili pubblici anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);

l'articolo 176, che reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione;

l'articolo 178, che reca disposizioni in materia di convenzioni stipulate da uffici giudiziari;

l'articolo 179, che reca disposizioni volte all'estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria;

l'articolo 182, con l'annesso elenco 1, che reca disposizioni volte ad individuare gli enti che concorrono comunque alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 192, che reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione;

l'articolo 202, che reca disposizioni volte a costituire una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a

depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia a favore di funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rimborso di tributi a privati;

l'articolo 203, che reca disposizioni volte a permettere di applicare la normativa sul *whistleblowing* anche ai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte della medesima Agenzia;

l'articolo 206, che reca disposizioni volte a consentire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria.

B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

l'articolo 95, che reca un'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB;

l'articolo 96, comma 4, che reca un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini;

l'articolo 131, che reca disposizioni volte a consentire, con riferimento alla strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, la riassegnazione delle risorse rivenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	22

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	24
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni <i>standard</i> dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto n. 199 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790 Governo. (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	42

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0121940